



**TRIBUNALE DI PALMI**  
**Sezione Civile**  
**Esecuzioni Immobiliari**

**OGGETTO: MISURE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO –PROVVEDIMENTO N.1**

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione,  
**visto** il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, emanato al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;  
**preso** atto delle finalità di tutela della salute pubblica, di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, cui la disciplina d'urgenza mira;  
**rilevato** che l'art. 1 dispone "*differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari*";  
**considerato** che con decorrenza dal 9 sino al 22 marzo p.v., le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera, g) sono soggette a rinvio d'ufficio;  
**letto** l'articolo 2, comma 2, lettera g)<sup>1</sup>, che regola le eccezioni alla previsione del predetto rinvio;  
**visti** gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.;

---

<sup>1</sup> "g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, **in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;"

**considerato**, con riferimento alle vendite giudiziarie, che non è possibile stabilire né la provenienza dei potenziali offerenti, né tantomeno il numero delle offerte presentate, ciò in quanto l'ordinanza di vendita è per sua natura emanata al fine di consentire il raggiungimento di una platea indeterminata di soggetti destinatari dell'avviso;

**ritenuto**, con riferimento all'attività svolta presso i locali del Tribunale dal Professionista Delegato alla vendita, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera g) del citato decreto, sicché tutti gli adempimenti successivi alla scadenza stabilita per il deposito di eventuali offerte presso la Cancelleria, sono suscettibili di differimento d'ufficio;

**ritenuto, allo stato**, di dover adottare un provvedimento di **differimento d'ufficio** per tutte le udienze fissate dai Professionisti Delegati nei giorni dal 9 al 22 c.m.;

**fermo restando il termine di presentazione delle eventuali offerte** presso la competente Cancelleria, che dovrà comunque avvenire in ossequio alle modalità di regolamentazione dell'accesso del pubblico ai servizi, stabilito dal Capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a), b), c)<sup>2</sup>, in ragione dell'entrata in vigore della disciplina d'urgenza;

#### **DISPONE**

che le udienze calendarizzate dai Professionisti Delegati alle vendite ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. nei giorni dal 9 al 22 marzo pp.vv., siano differite **immutato l'orario** secondo quanto di seguito indicato:

- dal 9 marzo 2020 all'8 giugno 2020;
- dal 10 marzo 2020 al 9 giugno 2020;
- dall'11 marzo 2020 al 10 giugno 2020;
- dal 12 marzo 2020 all'11 giugno 2020;
- dal 13 marzo 2020 al 12 giugno 2020;

---

<sup>2</sup> "2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;"

- dal 16 marzo 2020 al 15 giugno 2020;
- dal 17 marzo 2020 al 16 giugno 2020;
- dal 18 marzo 2020 al 17 giugno 2020;
- dal 19 marzo 2020 al 18 giugno 2020;
- dal 20 marzo 2020 al 19 giugno 2020.

Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palmi, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Palmi nonché ai Notai delegati alle vendite, ne dispone inoltre l'affissione nella bacheca della Cancelleria, nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palmi.

Manda i Professionisti di acquisire il presente provvedimento nel fascicolo telematico della procedura delegata, interessata dal differimento in oggetto.

**Palmi, 09/3/2020**

**D'ORDINE DEL GE**

IL FUNZIONARIO  
D.ssa MARIA ASSUNTA CUTELLE'

